



Gruppo di lavoro Gestione Liquidatoria DGR 1073/2008

VERBALE RIUNIONE 26 gennaio 2016

**- ex USL Amandola Ascoli Piceno: Tiddei Luigi + 2 Gestione liquidatoria ex USL 23
Sentenza n. 905/2015 – valutazione proposta transattiva di controparte.**

Si prende atto che con e.mail del 25.1.2016, l'Avv. Cancellieri ha chiesto al Dott. Ojetti di presenziare alla riunione.

La controversia ha come parti chiamate in causa la Gestione liquidatoria della ex USL 23, il medico coinvolto, Dott. Iacopini e l'Assicurazione Allianz.

La proposta di transazione prevede da parte del ricorrente, soccombente in primo grado, la rinuncia al giudizio di appello intrapreso a fronte di pagamento parziale, nella misura del 20%, delle spese disposte in sentenza (€ 28.000 + 15% pari a € 840,00 oltre IVA e CAP) per la gestione liquidatoria ed a fronte della totale compensazione delle spese per le altre parti del giudizio.

Si richiama quanto espresso dal Gruppo nelle precedenti riunioni, in data 20.10.2015 e 14.12.2015, ove è stata disposta l'acquisizione di ulteriori elementi per la valutazione della proposta.

In data 17.12.2015 è stato inviato dall'AV 5 di Ascoli Piceno il parere, in merito all'alea del giudizio, dell'Avv. Palumbo, incaricato della controversia in primo grado.

Preso atto, dunque, dell'elevato valore della controversia, dell'alea evidenziata dal legale incaricato e della disponibilità manifestata dalle altre parti presenti in giudizio (Medico e Assicurazione), il Gruppo condivide la opportunità rappresentata dall'Azienda nella presente sede di procedere alla transazione secondo l'ipotesi precisata nelle comunicazioni degli attori ed alla luce nel parere sopra richiamato.

Avv. Maria Grazia Moretti (Regione Marche)

Avv. Laura Simoncini (Regione Marche)

Dott. Marco Ojetti (ASUR/AV 5)

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

i Sig.ri sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. tutti residenti in

da una parte

e

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA, in persona del commissario liquidatore, c.f.: 02175860424, e per essa....., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Palumbo

dall'altra

PREMESSO

- che il 31/05/2007 i sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. iniziavano un giudizio nei confronti di **GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA** ed altri per danni asseritamente procurati a, all'atto della nascita;
- che il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 905/2015, pubblicata il 24/07/2015, respingeva la domanda condannando gli attori alle spese processuali;
- che il 27/07/2015 il Dott., altro convenuto, procedeva alla notifica della sentenza per cui, pur essendo già iniziate trattative di bonario componimento, era giocoforza interporre appello con atto notificato il 25/09/2015;
- che, nel frattempo, le parti sono addivenute nella determinazione di definire bonariamente la vertenza, tra le stesse transattivamente si conviene quanto appresso:
 - i Signori sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. rinunciano agli atti del giudizio d'appello, da intendersi come qui interamente ed integralmente riportato e trascritto, pendente avanti alla Corte d'Appello di Ancona con il n. 1236/2015 R.G. ed all'azione, abdicando definitivamente ed incondizionatamente ad ogni rispettiva pretesa, azione, ragione, così come riproposta nel predetto gravame nei confronti di ognuna e tutte le parti convenute, con cui vengono stipulate analoghe, anche se separate, convenzioni transattive;
 - **GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA** accetta la rinuncia agli atti ed all'azione ed, a sua volta, dichiara di rinunciare a qualsivoglia sua pretesa, azione, ragione in qualsiasi sede, in relazione ai fatti di cui all'appello n. 1236/2015 R.G. in essere avanti alla Corte d'Appello di Ancona, per cui non si costituirà neppure in giudizio e non ne promuoverà di nuovi

nei confronti dei predetti appellanti;

- le spese di primo grado verranno versate, contestualmente alla firma del presente atto, dai sigg.ri T.L., S.S., T.N., T.E. alla GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 23 DI AMANDOLA nella misura di € 6.440,00, ossia il 20% di € 28.000,00 più il 15% su detto importo pari ad € 840,00 oltre IVA e CAP, detratta eventualmente la ritenuta d'acconto; per quanto di ragione, le spese del giudizio d'appello restano integralmente compensate e, pertanto, successivamente alla sottoscrizione della presente transazione, nulla le parti si dovranno reciprocamente a nessun titolo, causa e ragione.

L.C.S. in Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto li2016

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 13 o 23
DI AMANDOLA e per essa

Si sottoscrivono per autentica delle firme sopra apposte e per rinuncia al vincolo di solidarietà i rispettivi difensori della parti.

Avv. Carlo Manfredi _____ Avv. Alfonso Palumbo _____